2.

# ISTRUZIONE

## SULLA

## CONTRIBUZIONE FONDIARIA.

---

*Napoli 1. gennajo 1807.*

BIBLIOTECA NAZIONALE VITTORIO EMANUELE III NAPOLI

*NELLA STAMPERIA REALE.*

# PRINCIPJ GENERALI

## DELLA

## CONTRIBUZIONE FONDIARIA.

---

I due principali caratteri della contribuzione fondiaria ſono. 1. Il ſoggettare tutti i proprietarj di fondi, ſenza diſtinzioni nè privilegj, a contribuire ai biſogni dello Stato in proporzione delle loro facoltà. 2. Il non conſiderare come facoltà imponibili ſenonchè la rendita de' fondi immobili o dei capitali mobili, cioè la parte delle rendite particolari che ſi ottiene ſenza travaglio e come un diritto della proprietà.

I Sig. Iſpettori ſi applicheranno ad inſinuare queſte due verità ai controlori i quali le inſinueranno ai contribuenti.

Ecco lo ſviluppo della prima. La ſomma totale della nuova impoſizione è minore di quella delle venti-tre differenti taſſe che eſiſtevano col titolo d' impoſizioni dirette; e queſta ſomma ſi trova da ora in

avanti ripartita proporzionatamente sulle terre feudali che prima ne pagavano solamente una picciola parte: in conseguenza i fondi burgensatici, coll' abolizione de' privilegj, ricevono un disgravo considerevole.

Quanto alla seconda proposizione, i Sig. Ispettori e Controlori faranno osservare che la legge rispetta le braccia e l' industria; che quando essa soggetta alla imposizione la rendita de' capitali impiegati nelle manifatture e nel commercio, distingue in questa rendita quello ch' è prezzo del travaglio o compenso de' rischi ai quali il capitale viene esposto, da ciò che dee esser considerato come rendita propria del capitale; e che la legge impone la contribuzione soltanto su quest' ultima parte della rendita.

In due parole: i Signori Ispettori, e Controlori devono, in tutte le occasioni, dimostrare i vantaggi che derivano da queste due massime sulle quali è fondata la legge: *Eguaglianza tra i contribuenti*: *Immunità del travaglio, e dell' industria*.

## *MOTIVI DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI DELLA LEGGE DEGLI 8. NOVEMBRE 1806.*

### *Motivi dell' articolo 2. del titolo primo.*

L' articolo 2. ſtabiliſce una taſſa addizionale di 5. grani a ducato, la quale produrrà 350,000 ducati, così queſta taſſa non ſarà di 5. grani a ducato della totalità della rendita netta de' proprietarj, come taluno avrà potuto credere e come ſi è andato dicendo; ſarà ſolamente di 5. grani per ogni ducato della ſomma che i proprietarj pagheranno per la contribuzione.

Queſto fondo di *diſcarichi* e di *non valori* ſi applica a molti caſi diverſi che è neceſſario di diſtinguere e che i termini della legge debbono ſupporre. Serve di *ſoccorſo* quando gravi diſaſtri, come incendj, terremoti, inondazioni danneggiano non ſolo la rendita, ma ancora il fondo. Serve a coprire i *diſcarichi* quando è corſo errore ſulla perſona del proprietario di un fondo; le *riduzioni* quando la rendita del contribuente è ſtata valutata per più di quello ch' è in effetto; le *bonifiche* quando la rendita di un' annata è ſtata diſtrutta;

le *moderazioni* quando queſta rendita ha ſolamente ſofferto.

A queſt' oggetto un terzo del prodotto della taſſa addizionale è poſto a diſpoſizione de' conſigli generali di provincia; i due altri terzi ſon poſti a diſpoſizione del Conſiglio di Stato, mentre può avvenire che per l'errore di una prima ripartizione, una provincia ſia, in proporzione delle ſue facoltà, più caricata di un' altra. E' neceſſario che il rimedio per queſta ineguaglianza ſi ponga tralle mani di un corpo imparziale per tutte le provincie.

*Motivi dell' articolo* 3. *del tit. I.*

1. L' articolo 3. ſoggetta all' impoſizione tutte le terre, chiunque ne ſia il proprietario, e di qualunque natura eſſe ſiano: *anche quelle che ſembrano non avere alcun valore*. Il motivo di queſt' ultima diſpoſizione è che eſſendo tutte le proprietà protette dall' autorità pubblica, tutte debbono portarne i peſi; perchè non ſi potrebbe eccettuare dalla impoſizione alcuna proprietà ſenza dar luogo all' arbitrio; perchè una eccezione ne produrrebbe ſubito delle altre;

e finalmente perchè coll' imporre una terra ſenza valore, ſi avverte il poſſeſſore a dargliene uno colla ſua induſtria, ſoprattutto quando la legge, con un' altra diſpoſizione, eſenta per un certo numero d' anni le terre nuovamente coltivate dalla contribuzione proporzionata al loro prodotto netto.

2. La legge ſoggetta alla impoſizione le caſe di città e di campagna, o che ſervano all' abitazione, o che ſiano deſtinate ai lavori ed alle induſtrie rurali; come ancora le fabbriche, le officine, le manifatture. Le caſe e le fabbriche ſono conſiderate come un fondo produttivo, non già perchè, come i territorj, eſſe producano fiſicamente e periodicamente la rendita del capitale che hanno coſtato; ma perchè un capitale impiegato in caſe, egualmente che tutti gli altri capitali impiegati o impiegabili in oggetti di uſo e di piacere, produce a chi lo poſſiede una rendita che gli è pagata dai proprietarj di rendite territoriali ed è proporzionata alla rendita che queſti ultimi ricavano dai capitali che hanno impiegati nell' acquiſto e nella coltura delle terre: e perchè la rendita che può ricavarſi da una caſa, come la rendita delle terre, ſi ottie-

ne ſenza travaglio e ſenza induſtria, può eſſere impoſta ſenza inconveniente per la riproduzione della ricchezza nazionale.

La legge non diſtingue le caſe abitate dai proprietarj da quelle che ſono date ad affitto.

Ecco i motivi dell'articolo ſu queſta diſpoſizione.

Se una caſa abitata dal ſuo proprietario non gli dà una rendita, gli fa riſparmiare la ſpeſa che ſarebbe obbligato a fare ſe doveſſe albergare in una caſa altrui; ſe non gli dà danaro, lo paga coll'uſo di cui egli gode. Una caſa abitata dal ſuo proprietario è come una terra che dà la ſua rendita in derrate che ſervono al conſumo della famiglia del proprietario, coſa che non la eſenta dalla impoſizione.

A queſte verità non poſſono opporſi che de' ſofismi; ſi dice, per eſempio: Se io daſſi ad affitto la mia caſa, ne ricaverei la ſomma neceſſaria per pagare l'impoſizione; all'oppoſto quando io l'abito, biſogna che prenda da un altro fondo la ſomma neceſſaria per ſoddisfare il mio debito verſo il Fiſco. Si può riſpondere: Se voi daſte ad affitto la voſtra caſa, prendereſte in affitto la ca-

ſa di un altro, ed allora mentre che ricavereſte dalla voſtra caſa la ſomma neceſſaria per pagar la voſtra impoſizione, dareſte al proprietario dell' altra la ſomma colla quale egli pagherebbe la ſua. Quando voi abitate la voſtra caſa, ſiete diſpenſato dal prendere in affitto la caſa di un altro, ſiete dunque diſpenſato dal pagare l'impoſizione di un altro: pagate dunque la voſtra.

3. La legge ſoggetta all' impoſizione gli ſtagni, i canali navigabili, le miniere, le cave. Queſto articolo non ha biſogno di eſſer motivato.

4. Eſſa impone le rendite coſtituite sullo Stato e il prodotto degli uffizj. Molte ſono le ragioni che hanno fatta adottare queſta diſpoſizione. La prima, è che ciò è ſtato ſempre in uſo; la ſeconda, è che le rendite provenienti dagli uffizj ſono, come le rendite territoriali, evidenti, di una miſura certa, e finalmente ſono il prezzo di un capitale e ſi ottengono ſenza fatica, poichè non biſogna confondere colla *rendita degli uffizj* i profitti ſovente enormi che dipendono dal loro eſercizio e ſono il prezzo del travaglio di colui che ne è riveſtito.

5. Fi-

5. Finalmente impone la *rendita* al di ſopra di cento ducati de'capitali impiegati nel commercio o in ſpecolazioni ſugli animali, ſpecolazioni che niente hanno di comune cogli animali che ſervono alla coltura. Il motivo di queſta diſpoſizione è lo ſteſſo che quello per lo quale ſono ſtate impoſte le rendite coſtituite sullo Stato, quello cioè di conſiderare qualunque *rendita* come l'affitto di un capitale il quale ſi ottiene ſenza fatica. Ma quì biſogna fare attenzione ſulla parola *rendita*, ed oſſervare che la legge ſteſſa la fiſſa negli articoli 8 e 13 del titolo 1. dicendo che quello che eſſa vuol ſoggettare alla contribuzione non è già la rendita totale de' capitali impiegati nel commercio o nelle ſpecolazioni di animali, ma ſolamente il *prodotto netto*, vale a dire la *rendita* che il negoziante o lo ſpecolatore avrebbe ricavata dal ſuo capitale ſe lo aveſſe dato ad intereſſe ſopra ipoteca. Non ſi potrà prendere abbaglio nella interpetrazione della legge ſe ſi conſidera che ognuno che intraprende un commercio ſi propone di ritrarre dal capitale che v' impiega tre prodotti diverſi: in primo luogo la rendita che ne avrebbe ricavata dandolo ad intereſſe

reſſe ad una perſona ſicura, in ſecondo luogo il ſalario dell'opera che egli impiega a farlo valere, in terzo luogo il compenſo dei riſchi che corrono il ſuo capitale e la ſua opera in una intrapreſa che non è mai ſenza pericoli. Eſſendo l'intenzione della legge quella di riſparmiare il travaglio e di ſoggettare alla impoſizione ſolamente le rendite che ſi ottengono ſenza altro titolo, che la proprietà del fondo, egli è evidente che la taſſa non deve ricadere ſenonchè ſull'intereſſe, al corſo ordinario, del capitale preſunto del negoziante o dello ſpeculatore.

La legge ſi limita ad imporre quei capitali la di cui rendita è al di ſopra di ducati cento per la difficoltà di riconoſcere ed apprezzare i capitali che producono una rendita minore; ed in conſiderazione di una moltitudine di picciole induſtrie che la politica deve favorire.

*Motivi dell' articolo 5. del titolo 1.*

L'articolo 5. autorizza i debitori a ritenere ſu dei loro creditori la decima parte di ciò che eſſi pagano annualmente malgrado

grado qualunque ſtipulazione in contrario.

La maggior parte de' debitori ſono poſſeſſori di fondi, mentre non ſi preſta danaro ſenonchè a perſone di una ſolvibilità riconoſciuta. Queſti fondi ſono ſoggetti alla contribuzione fondiaria, i debitori che li poſſeggono pagano dunque per una rendita che in ſoſtanza non è loro; è giuſto adunque che ritengano le contribuzioni ſu di colui al quale queſta rendita appartiene, perchè è giuſto che non paghi chi non ne ha la facoltà, e che paghi colui che ha queſta facoltà. I debitori che non hanno fondi per riſpondere del loro debito e che non pagano l'impoſizione ſono sì rari che la legge non ha dovuto fare per eſſi una eccezione.

I contratti che ſtipolano rendite eſenti dalla deduzione delle impoſizioni non poſſono dai creditori opporſi ai debitori, ſenonchè per le impoſizioni per le quali il Re non ha autorizzata la riduzione; non poſſono opporſi al legislatore, quando la ſua giuſtizia gli conſiglia di autorizzare la riduzione; poichè egli è padrone d' imporre i poſſeſſori di rendite in vantaggio del pubblico teſoro, non oſtante qualunque ſtipu-

la-

lazione di queſti poſſeſſori coi loro debitori, egli può dunque imporli in vantaggio o piuttoſto in diſcarico degli ſteſſi debitori, per mezzo della riduzione, allorchè ſoggetta alla impoſizione i debitori per la rendita de' fondi di cui queſti ſono i proprietarj apparenti.

*Motivi dell' articolo 8. del tit. I.*

L' articolo 8. proibiſce di ſtabilire l' impoſizione su di qualunque altra ſpezie di rendita diverſa dal prodotto netto de' beni, cioè di quella parte della rendita che rimane al proprietario, dedotte le ſpeſe di coltura e di manutenzione: queſta è una conſeguenza del principio di non taſſare il travaglio e l' induſtria. In fatti una taſſa sulla parte della rendita dei territorj o de' capitali di commercio la quale è neceſſaria per pagare i ſalarj, e per compenſare le altre ſpeſe della coltura non ſarebbe altra coſa che una taſſa sul travaglio e sull' induſtria.

*Mo-*

## *Motivi generali del titolo II.*

Dopo aver ſtabiliti i caratteri della contribuzione fondiaria, la legge, nel ſecondo titolo, preſcrive i mezzi che debbono impiegarſi nella ſua eſecuzione. La ſezione 1. di queſto titolo iſtituiſce gli agenti neceſſarj e diſpone le loro riſpettive funzioni. I motivi di queſta parte della legge ſi moſtrano da ſe ſteſſi nelle di lei diſpoſizioni. Paſſiamo a quelli della ſezione ſeconda.

Scoprire la materia imponibile, non laſciarne sfuggire alcuna parte, non ſupporla dove in fatti non ve n' ha, non eſagerare il valore di quella ch' eſiſte e non permettere che ſe ne naſconda il valore effettivo; queſto è l' incarico per adempiere il quale la legge deve ſomminiſtrare i mezzi all' amminiſtrazione. Eſſo è l' oggetto dell' ultima parte della ſeconda ſezione del titolo 2., la quale preſcrive le operazioni che ſono ſtate credute le più atte a dare l'eſatta cognizione delle ricchezze imponibili. Ma ſiccome queſte operazioni richieggono circa ſei meſi, è ſtato neceſſario di aſſicurare una percezione provviſoria acciocchè la rendita pubblica non ſoffriſſe alcuna interruzione:

zione: queſto è l'oggetto dei quattro primi articoli di queſta ſeconda ſezione del titolo 2.

*Motivi de' cinque primi articoli della ſez. 2. del tit. II.*

Il 1. articolo ordina che la totalità delle due decime ſia percepita ne' primi ſei meſi dell'anno 1807., il che equivale alla percezione di quattro *decime* ne' primi ſei meſi. Ecco su di che è fondata queſta diſpoſizione. Il prodotto delle due decime non formava ſenonchè preſſo a poco la metà delle antiche contribuzioni dirette. Le contribuzioni ſtabilite sui beni burgenſatici, le quali formavano l'altra metà del prodotto delle contribuzioni dirette, eſſendo ſtate dalla legge degli 8 Agoſto ſoppreſſe a contare dal primo gennajo 1807, era neceſſario, per rimpiazzarle ne' primi ſei meſi dell'anno, di far percepire, durante queſto tempo, le due decime che prima erano percepite in un anno intero. E' evidente che il peſo delle due decime percepite per intero in ſei meſi non ſarà più gravoſo di quello ch' era la loro metà quando era accompagnata

gnata da una percezione equivalente col titolo di taſſe e contribuzioni fiſcali. La ſola differenza è che due decime eſſe ſole produrranno in ſei meſi quattro milioni in vece di produrne due, nel tempo ſteſſo che il burgenſatico ne avrebbe prodotti altri due.

L'articolo 5 moſtra come queſta percezione proviſoria ſi combinerà col ſiſtema definitivo; eſſa ſarà conſiderata come un ſemplice a conto ſui ruoli che ſaranno prodotti nel meſe di Luglio. Allora coloro che ſi troveranno aver pagato più di quello che dovranno definitivamente, avranno a pagare tanto meno nei ſei meſi ſeguenti, da Luglio ſino alla fine dell'anno.

*Motivi dell'articolo 6 della ſez. 2.*

L'articolo è concepito in queſti termini: „ La contribuzione non potrà eccedere „ il quinto del prodotto netto. Ogni con- „ tribuente che giuſtificherà, all'epoca e „ nelle forme determinate all'art. 2 ſez. 1, „ che il pagamento in ſei meſi della taſſa „ provviſoria, ecceda la rata proporziona- „ le del ſeſto del prodotto netto annuale, „ ſarà ſgravato almeno della ſomma chi

„ ec-

„ ecceda il quinto ". Queſto articolo ha per primo oggetto di aſſegnare un limite ai ſopraccarichi che potrebbero riſultare dalle incertezze di una prima ripartizione. Impediſce almeno che queſti ſopraccarichi eccedano la quinta parte della rendita netta. Se i contribuenti avranno la ſincerità che deve loro iſpirare l'intereſſe dello Stato, è probabile che l'impoſizione non torrà ad alcuno più dell'ottava parte della ſua rendita netta. La ſeconda diſpoſizione dell'articolo 6 loro porge un motivo onde eſſer veritieri nelle loro dichiarazioni, offrendo loro la ſperanza di eſſer taſſati ſolamente per la ſeſta parte, ſe potranno eſibire la pruova che la loro quota per le due decime raddoppiate, oſſia per le quattro decime, eccede queſta parte della loro rendita.

Queſto articolo è, per così dire, un ſupplemento alle precauzioni determinate dagli articoli 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, e 19 per giugnere alla cognizione della materia imponibile. Noi non parleremo dei motivi di queſti articoli i quali ſaranno baſtantemente motivati dallo ſviluppo che riceveranno nelle iſtruzioni che ſieguono per

facilitare l' adempimento di ciò che queſti articoli preſcrivono .

*ISTRU-*

# ISTRUZIONI

*Date agl' Iſpettori e Controlori per facilitar loro le operazioni preſcritte dalla legge degli 8. novembre 1806.*

## PRIMA OPERAZIONE.

*Diviſione del territorio in ſezioni.*

Secondo l'articolo 8. della ſez. 2. del tit. 2. della legge degli 8. novembre 1806., la diviſione del territorio in ſezioni deve eſſere ſtata fatta nel meſe di decembre paſſato. Ora non dovrà farſi altro che verificare ſe queſta operazione ſia ſtata bene eſeguita. Ecco qualche ſviluppo che può ſervire a rendere la diviſione del territorio quanto più regolare ſarà poſſibile.

Primieramente non biſogna nè troppo moltiplicare nè troppo riſtringere il numero delle ſezioni. Non ſe ne poſſono far meno di cinque, nè più di 10 per comune.

Nelle comuni rurali, le ſtrade pubbliche e le traverſe ſervono ordinariamente di linea di demarcazione tralle ſezioni, le qua-

li debbono formarſi per quanto è poſſibile con porzioni di terra eguali. Nelle città, le ſtrade più grandi debbono eſſer preferite per queſta demarcazione. Tuttavia nel caſo che col mezzo di queſte linee di demarcazione non ſi poteſſero formar le ſezioni eguali, è meglio laſciarle ineguali, che dividere le proprietà; coſa che ſi dee ſempre evitare. Se eſiſteſſero nelle comuni porzioni di territorio che aveſſero delle denominazioni particolari, e foſſe poſſibile, nella nuova diviſione, di farle entrare nelle ſezioni ſenza smembrarle, ſi dovrebbe preferir queſto metodo perchè facilita i lavori de' controlori e ſi adatta meglio alle abitudini degli abitanti.

Quando i limiti delle comuni non ſono ben determinati, i territorj che ſi trovano tra queſte comuni e su i quali vi è conteſa debbono eſſer poſti proviſoriamente nei ruoli delle comuni in cui attualmente ſi trovano accataſtati: e quelli tra queſti territorj che non ſi trovaſſero poſti in alcun cataſto debbono eſſer riportati proviſoriamente nei ruoli delle comuni più vicine alla loro ſituazione.

Conformemente all'art. 8 ſez. 2 del tit. 2 della

della legge degli 8 novembre 1806, quando il territorio della comune ſarà ſtato diviſo in ſezioni, ſi farà il proceſſo verbale di queſta operazione a norma del modello n.1.

Ciaſcuna ſezione vi ſarà deſignata con una lettera alfabetica, e colla ſua antica denominazione, ſe ſi ſarà potuto conſervargliela. Il proceſſo verbale ſarà affiſſo nella comune.

## SECONDA OPERAZIONE.

### *Ricognizione delle proprietà compreſe in ciaſcuna ſezione.*

La ſeconda operazione ha per oggetto il conoſcere il numero delle proprietà compreſe in ciaſcuna ſezione, l'eſtenſione, la natura dei prodotti o la coltura di ognuna di queſte proprietà, la qualità del terreno, finalmente il nome di ciaſcun proprietario.

In una parola, l'oggetto della ſeconda operazione è il formare uno *ſtato di ſezione*. Queſta operazione è chiaramente ſpiegata dall'art. 9. ſez. 2. tit. 2. della legge, ed il

modello degli ſtati di ſezione quì anneſſo n. 2. la rende molto ſenſibile.

Quì dunque s' indicherà ſolamente l' ordine col quale dovrà eſeguirſi, oſſervando che non biſogna confondere l' oggetto di queſta operazione con quello dell' art. 10. che è relativo alla valutazione de' prodotti. L' oggetto dell' art. 9. è unicamente il conoſcere le proprietà ed i proprietarj.

I Controlori, Sindaci, Eletti e Ripartitori ſi porteranno ſul territorio accompagnati dagl' Indicatori elettì dai Decurionati. Potranno chiamarvi i proprietarj o coloni; ricevere le loro dichiarazioni ed anche invitarli a farle; domandar loro una comunicazione di tutti i piani e miſure atte a far conoſcere l' eſtenſione delle proprietà che potrebbero trovarſi tralle loro mani; rappreſentar loro il vantaggio che loro verrà facendo conoſcere la verità, abbreviandone la ricerca ec. Moſtreranno l'inutilità che vi ſarebbe a naſcondere la miſura di un territorio, mentre queſta miſura può verificarſi ad ogni momento. Faranno in ſomma e diranno tutto quello, che potrà iſpirare la fiducia e diſporli a far delle dichiarazioni fedeli.

Per

Per raccogliere esattamente e per poter poi classificare con ordine nelle colonne dello stato di sezione n. 2. tutti i documenti che sarà possibile di raccogliere, i Controlori si provvederanno di un libretto bianco, sul quale noteranno tutte le notizie che avranno prese su di ogni proprietà.

Si porteranno sulla prima sezione del territorio, la quale oltre alla sua denominazione particolare, se ne ha una, deve ancora essere indicata colla lettera A sul quadro della divisione, e dev' esser posta al levante della comune. Cominceranno la ricognizione dalla proprietà di questa sezione più lontana dal centro della comune e più a levante, che indicheranno sullo stato di sezione col numero 1. e seguiranno lo stesso metodo indicando la seconda col numero 2. e così di seguito, avvicinandosi sempre all' ultima proprietà che dev' essere in ciascuna sezione la più vicina al centro della comune.

Sia ben inteso che dovendo ciascuna proprietà esser posta sotto il numero che le assegna la sua situazione, non si dovrà incontrar difficoltà se si troveranno molte proprietà appartenenti ad uno stesso proprietario.

Lo ſtato di ſezione dev' eſſer conforme alla poſizione de' beni. Solamente nella matrice de' ruoli le proprietà ſparſe ſi riuniſcono ſotto il nome del proprietario contribuente.

I Controlori noteranno ne' loro libretti: 1. il numero delle proprietà, i nomi, cognomi, ſtato e domicilio del proprietario. Nel caſo che il proprietario non aveſſe il ſuo domicilio nella proprietà e nemmeno nella comune, i Controlori prenderanno, oltre a queſta prima notizia, i nomi, cognomi ec. del colono, dal quale, nell' aſſenza del proprietario debbono ricevere tutte le notizie relative al governo della proprietà. 2. Indicheranno la natura de' beni, ſe ſono caſe, terre coltivate, prati, vigneti, boſchi ec. Divideranno tutte le terre in tre claſſi di prima, ſeconda e terza qualità. 3. Noteranno l' eſtenſione della ſuperficie di ciaſcun pezzo di terra.

I Controlori debbono comprendere nella ricognizione che faranno non ſolamente tutte le proprietà sì particolari come demaniali, ma ancora tutte le terre aperte, gli ſtagni, i terreni macchioſi, paludoſi, anche le terre che non hanno alcun proprietario conoſciuto, i cimiteri, le Chie-

ſe e tutte le proprietà comunali di qualunque natura eſſe ſiano. Ne noteranno egualmente tutte le dimenſioni colla maggiore eſattezza che loro ſarà poſſibile.

Ogni giorno i Controlori faranno lo ſpoglio de' loro libretti e ſtabiliranno ſullo ſtato di ſezione ( modello n. 2. ) le proprietà che avranno riconoſciute nella giornata, dimanieracchè non reſti altro a riempierſi nel detto modello che la colonna deſtinata a ricevere la valutazione del prodotto, il che ſarà l'oggetto delle operazioni ſuſſeguenti.

## TERZA OPERAZIONE.

### *Valutazione delle rendite.*

Le operazioni precedenti hanno avuto per oggetto il far conoſcere le proprietà ed i proprietarj; queſta ſi propone di far conoſcere le rendite, e la parte di queſte rendite che può riguardarſi come la *materia imponibile*.

L' art. 8. del tit. 1. della legge degli 8. novembre 1806. dice che la contribuzione non potrà caricare che la rendita netta, dun-

dunque il prodotto lordo non è la materia imponibile.

La legge degli 8 agoſto, che iſtituiſce la contribuzione fondiaria, dice qualche coſa di più. La materia imponibile che riconoſce queſta legge, non è il prodotto netto indefinitamente, ma il termine medio del prodotto netto di dieci anni.

Finalmente ſiccome le leggi degli 8 novembre e degli 8 agoſto impongono la contribuzione in danaro e non in derrate, ſiegue da ciò che la materia imponibile non è nemmeno ſemplicemente il termine medio del prodotto netto di dieci anni, ma il prodotto netto in danaro.

Eſſendoſi moſtrato lo ſcopo della legge, ſarà facile il trovare la ſtrada che ſi dovrà tenere per pervenirvi; ma prima biſogna fiſſare il ſuo ſpirito su quello che deve intenderſi per *prodotto netto*. Queſta nozione dev' eſſer ſempre preſente alla mente de' Controlori.

Gli articoli 9 e ſeguenti del tit. 1 della legge degli 8 novembre ſpiegano la natura del *prodotto netto* delle diverſe ſpezie di proprietà. Noi crediamo neceſſario di parlare con qualche eſtenſione di quello de' fondi territoriali.

Il

Il prodotto netto di queſti fondi è ciò che rimane al proprietario dopo eſſerſi dedotte dal prodotto lordo, le ſpeſe di coltura, ſemenza, raccolta e manutenzione.

E quali ſono queſte ſpeſe?

Le *ſpeſe di coltura* conſiſtono nei ſeguenti oggetti: L' intereſſe del danaro impiegato nelle prime ſpeſe, come quelle fatte per gli animali di lavoro ec.; la manutenzione delle fabbriche, delle vetture, aratri, ed altri ſtrumenti; i ſalarj degli operai; i ſalarj e profitto del coltivatore che partecipa e dirige i loro lavori; il mantenimento ed il guarnimento degli animali che ſervono alla coltura; il rinnovamento degl' ingraſſi.

Le *ſpeſe di ſemenza* non hanno biſogno di ſpiega.

Le *ſpeſe di raccolta* comprendono i ſalarj degli operai ſtraordinarj che s' impiegano per mietere, legare, trasportare e battere il grano.

Le *ſpeſe di manutenzione* conſiſtono in opere, come le dighe, le chiuſe, le foſſe, le opere ſenza le quali le acque del mare, de' fiumi o de' torrenti potrebbero far deteriorare ed anche diſtruggere queſte proprietà.

Dietro a queſte nozioni, per conoſcere

la

la materia imponibile di una comune, bisogna fare in molte parti di ogni sezione del territorio, su diverse specie di prodotti, e su terre di ogni qualità, uno spoglio esatto del prodotto lordo in derrate, e del prodotto netto.

Si deve intendere quì per prodotto non già la rendita di un' annata o di un' altra; mentre l'una ha potuto essere sterile e l'altra di un'abbondanza straordinaria; ma il prodotto medio preso su di un coacervo di dieci anni.

Per convertire poi i prodotti medj in derrate, in una valutazione media in danaro, bisogna cominciare 1. dal formare il prezzo medio di queste derrate per dieci annate, dedurne quella in cui i prezzi sono stati più alti e quella in cui sono stati più bassi, conformemente al quadro annesso n. 3.; 2. Quindi comporre, a norma del modello n. 4., una tariffa applicata a ciascuna classe di terra e di coltura secondo il prodotto netto riconosciuto per ognuna; 3. Finalmente applicare questa tariffa a ciascun articolo di proprietà notato nello stato di sezione, secondo la classe e la spezie di coltura nella quale è compreso; e

riem-

riempiere con queſto mezzo la colonna riſerbata per la valutazione della materia imponibile.

Tale è l'operazione fiſica che può ſervire a conoſcere ed a fiſſare i prodotti; ma queſta operazione dev'eſſere ajutata, illuſtrata e qualche volta ſupplita con altri mezzi d'iſtruzione; il prezzo medio degli affitti è, per eſempio, il vero prodotto netto in danaro.

Ma la difficoltà conſiſte nel conoſcere il prezzo medio. Tutte le regole, tutti i metodi relativi alla ripartizione debbono tendere a ſciogliere queſto problema: „ Se io „ foſſi padrone di queſto fondo, quanto lo „ affitterei? o pure, ſe voleſſi eſſerne il fit„ tuario, quanto ne pagherei di affitto, „ reſtando a mio carico le fabbriche, gli „ animali e gli ſtrumenti di coltura?

Se ſi aveſſe una tavola eſatta del prezzo degli affitti del paeſe ſi avrebbe l'equivalente di un cataſto. Se ſi conoſceſſe il valor capitale dei beni territoriali, ſi potrebbe anche non aver biſogno di un cataſto, perchè è certo che chiunque fa acquiſto di un fondo vuol ricavare dal capitale che vi ha impiegato l'intereſſe corrente.

Per

Per queſta ragione l'art. 10. ſez. 2 del tit. 2. della legge incarica i Sindaci, gli Eletti, ed i Ripartitori di ricevere e di eſaminare i titoli, gli atti e documenti di ogni genere che loro ſaranno eſibiti come indizj del prodotto netto. La loro prudenza gl' illuminerà ſul conto che debbono fare di queſti atti.

Ma per apprezzare queſti ſteſſi documenti, biſogna ſempre che i Ripartitori, Sindaci ed Eletti facciano lo ſpoglio del prodotto di molti fondi del diſtretto.

L' articolo 10. della legge contiene una diſpoſizione lo ſcopo della quale è di fare pervenire ai Ripartitori una gran copia d'informazioni ſicure. La legge gl' incarica di ricevere i reclami e i documenti giuſtificativi che ſaranno prodotti contro la taſſa delle due decime raddoppiate, e coll' art. 6 ſez. 2. tit. 2. ha dato un forte motivo di formare queſti reclami e di produrre queſte pruove, promettendo che, ſe ſono giuſte, eſſe produrranno una riduzione definitiva di quota al quinto del prodotto netto, e forſe anche al ſeſto. L' articolo 7 aggiunge forza a queſti motivi, dichiarando che le quote delle due decime raddoppiate contro le

quali

quali non vi ſarà ſtato reclamo giuſtificato ſaran conſiderate come riconoſciute dal contribuente. Che il ſenſo e l'effetto di queſte diſpoſizioni ſiano bene sviluppati, e certamente produrranno de' lumi molto utili.

L'art. 10. ſembra non dare ai Controlori alcuna parte nelle operazioni che preſcrive, tuttavia eſſi debbono avervene una molto attiva. In virtù dell'art. 9. ſez. 1 tit. 2. gli arbitri definitivamente della materia imponibile ſono i Ripartitori, i Sindaci, e gli Eletti, e perciò l'art. 10 parla ſolamente di eſſi; ma tocca ai Controlori il formare il quadro del prezzo medio delle derrate, il formare le tariffe, il fare o verificare i calcoli, il regiſtrare e mettere in ordine i reclami de' contribuenti, il tener la penna per tutte le riſoluzioni ed operazioni. Il loro dovere è di tutto facilitare, tutto accelerare, di dare a tutto il compimento.

Il Ministro di Finanze

RŒDERER.

VA1
154683

*PROVINCIA di*
*DISTRETTO di*
*COMUNE di*

E farà la preſente dichiarazi
cata ai proprietarj ed abitanti della
copia del preſente reſterà preſſo il
Fatto in

Il Sindaco, Eletti, e Ripartitori

*PROVINCIA DI*

*DISTRETTO DI*

CC

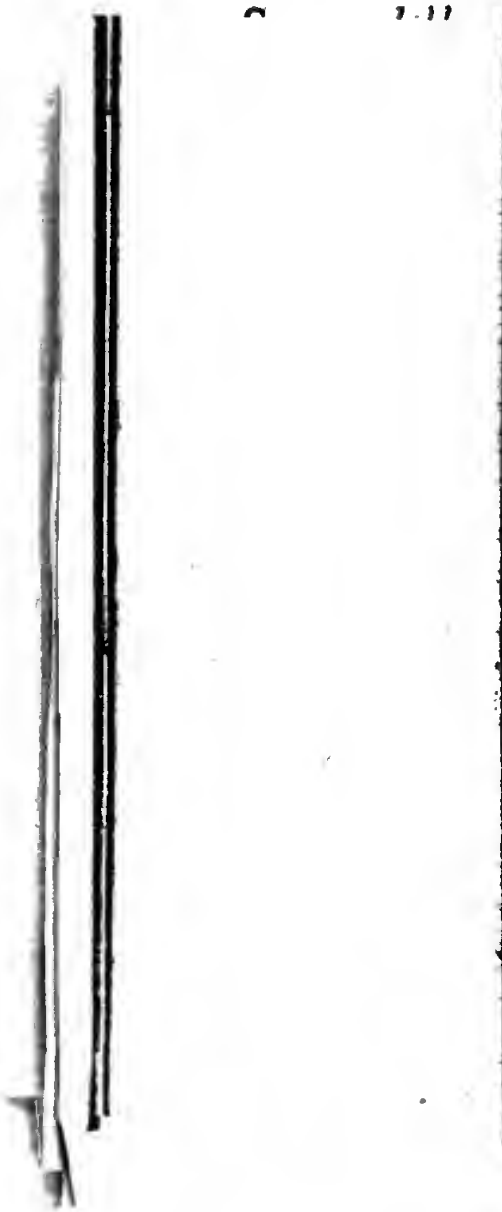

| Nomi, professioni, ed abitazione de' proprietarj, e numero delle proprietà. | Natura di c<br>propriet |
| --- | --- |
| | |
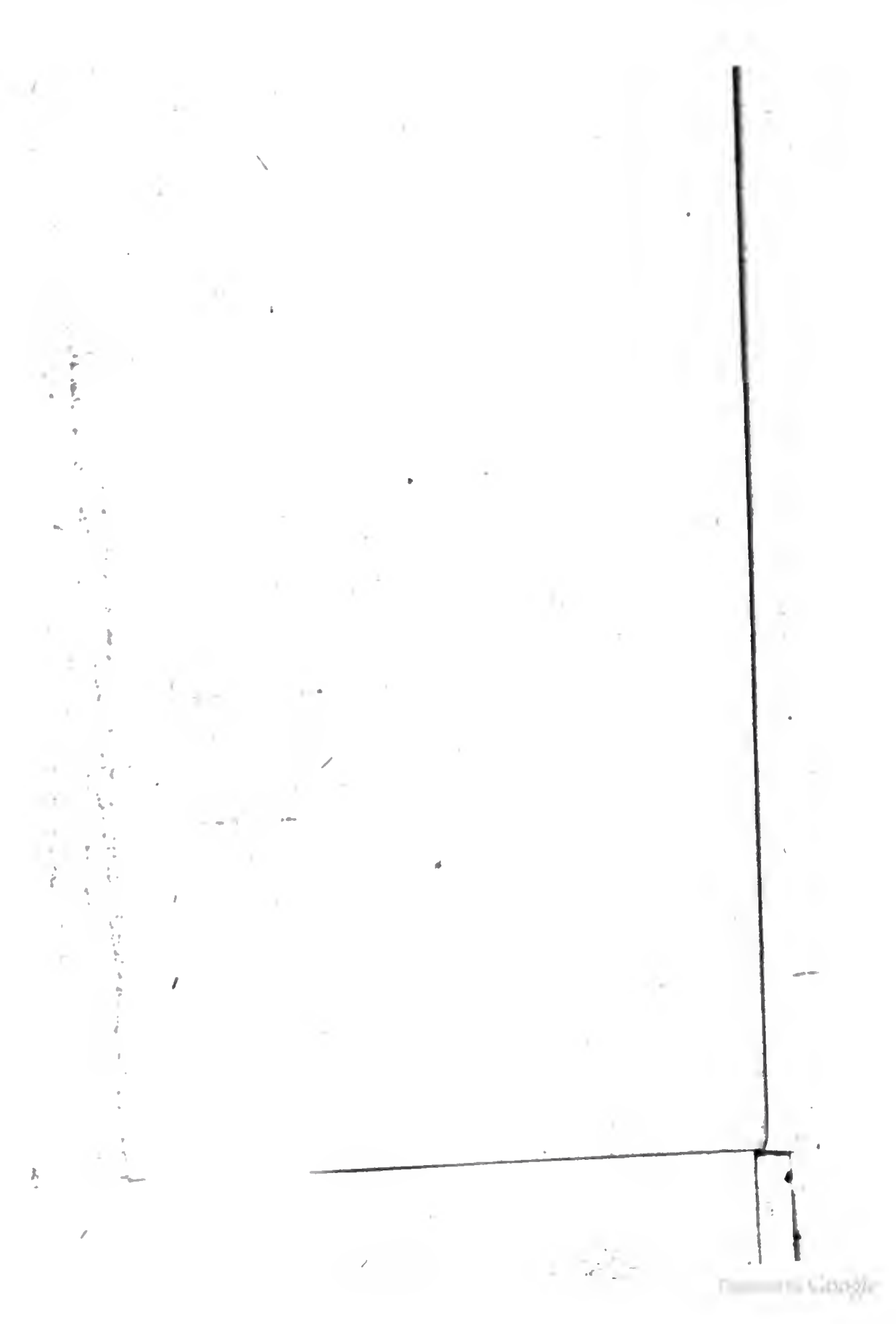
| Nomi, professioni, ed abitazione de' proprietarj, e numero delle proprietà. | Natura di ciascuna proprietà |
| --- | --- |
| | |